

CCCXXXVII.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Si inizia la discussione degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento dei Corpi militari della Regia marina » (N. 1005) — Sull'art. 1 parlano i senatori Canevaro (pag. 12174, 12180), Goyran (pag. 12176), Grenet, dell'Ufficio centrale (pag. 12177, 12180), e il ministro della marina (pag. 12177, 12178, 12181) — Non sono approvati gli emendamenti proposti dai senatori Canevaro e Grenet — È approvato l'art. 1 — L'art. 2 è approvato dopo osservazioni del senatore Mazza (pag. 12182) — Si approvano gli articoli dal 3 al 25 — Sull'art. 26 parlano i senatori Reynaudi (pag. 12186, 12189) che ne propone la soppressione, Morra di Lavriano (pag. 12187, 12189), Lamberti (pag. 12187), Goiran (pagina 12187), Pedotti (pag. 12190) e il ministro della marina (pag. 12187, 12190) — L'art. 26, dopo votazione per appello nominale, risulta approvato — All'art. 27 è respinto un emendamento del senatore Gualterio (pag. 12192); l'articolo è approvato — Senza discussione sono approvati i successivi articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Parla, per inviare auguri al Presidente, il senatore Morra di Lavriano (pag. 12196) — Si associa il Presidente del Consiglio (pag. 12196) — Risposta del Presidente (pag. 12196) — Il senatore Barzellotti invia un saluto di plauso e di augurio all'esercito e all'armata (pag. 12196) — Comunicazione del senatore Canevaro (pag. 12196) — Risultato della votazione — Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e tutti i ministri, eccetto il ministro della pubblica istruzione.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento dei Corpi militari della Regia marina » (N. 1005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento dei Corpi militari della Regia marina ».

Ieri fu chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Sono Corpi militari della Regia marina:

A) per gli ufficiali:

- a) il Corpo dello Stato maggiore generale, il quale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti;
- b) il Corpo del Genio navale;
- c) il Corpo sanitario militare marittimo;
- d) il Corpo di commissariato militare marittimo.

B) per i sottufficiali, graduati e comuni:

il Corpo Reale equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, operai, semaforisti, infermieri, musicanti e trombettieri.

Al Corpo Reale equipaggi è aggregato il personale degli assistenti del Genio navale, retto da speciali ordinamenti.

A quest'articolo il senatore Canevaro propone il seguente emendamento:

Al comma a) far seguire la parola « macchinisti » dalle seguenti: « gradatamente mano che questi usciranno dalla Accademia navale ove essi faranno gli studi promiscuamente cogli allievi aspiranti ad essere ufficiali naviganti ».

Propone inoltre di inserire un comma b¹) fra i comma b) e c) « Corpo dei macchinisti navali ».

Domando se questi emendamenti sono appoggiati. Chi li appoggia è pregato di alzarsi.

(Sono appoggiati).

Do facoltà di parlare al senatore Canevaro per svolgerli.

CANEVARO, Onorevoli colleghi. Io avevo da ieri annunciato la proposta di modificazione all'articolo 1.

Oggi presento la modificazione stessa, perchè debbo dichiarare che il ministro della marina non mi ha persuaso col suo elaborato discorso di ieri, che io ho attentamente ascoltato.

Nè poteva persuadermi, dal momento che egli non ha potuto rispondere alla massima parte delle argomentazioni degli oppositori alla legge, e specialmente alla questione dei macchinisti, con un discorso scritto, preparato precedentemente.

Quindi io sono perfettamente a caso vergine, ed ecco perchè presento la modifica all'art. 1.

Dice il ministro che noi dobbiamo imitare gli inglesi e gli americani.

In verità, noi non imitiamo gli Inglesi, su questo argomento, ma imitiamo, all'incirca, gli Americani dopo una cattiva prova che essi hanno fatto.

Quale è l'origine dell'idea della fusione dei macchinisti con lo stato maggior generale, che gl'inglesi chiamano ufficiali naviganti?

Gl'Inglesi e gli Americani, ricordando l'epoca gloriosa delle grandi guerre del tempo di Jervis

o di Nelson e la grande guerra d'indipendenza degli Stati Uniti, ricordando che essi hanno vinto ovunque in quell'epoca perchè i loro ufficiali, oltre ad essere navigatori, erano i macchinisti del motore di allora, perchè erano essi che manovravano le vele, danno anche oggi grandissima importanza al riunire insieme le due virtù di manovra della nave e del motore, possibilmente, per ottenere dei comandanti perfetti, e quindi vorrebbero ora ottenere che gli ufficiali naviganti fossero anche macchinisti, la vela essendo sparita dalle navi da guerra. Tale pensiero è savio, e giusto è cercare di camminare su questa via, e lodo l'ammiraglio Mirabello che già aveva iniziato gli studi sull'argomento, e lodo per questa parte anche le intenzioni dell'attuale ministro.

Gli Americani ricordano che nella guerra dell'indipendenza vi sono stati due o tre loro comandanti, che sono quelli che hanno sostenuto il forte della guerra ed hanno vinto perchè, oltre ad essere navigatori e militari combattenti, erano uomini di tale ingegno, di tale vastità di cultura nell'arte navale, che essi stessi dirigevano la costruzione di nuove fregate più grandi di quelle che avevano gl'Inglesi nei loro mari; dirigevano la fabbricazione delle artiglierie di allora più grandi e potenti di quelle degli Inglesi, e questo connubio di scienze e di arti navali in una sola mano ha fatto di quei commodori americani dei tipi eccezionali nella storia.

Si capisce dunque che anche gli Americani devono cercare di arrivare oggidì a corrispondente risultato, perchè se riescono ad ottenerlo avranno ufficiali veramente perfetti.

La storia ricorda che il Nelson era non soltanto navigatore e guerriero, che sapeva manovrare le sue vele e le sue navi, ma che era anche perfetto nostromo, tanto che, nella battaglia di Trafalgar egli, sotto il tiro del cannone della squadra ispano-francese, lasciò il palco di comando a poppa e zorse a prora per fermare i marinai che stavano ammainando una vela chiamata *scopamare*, una vela bassa che col vento in poppa raccoglie molto bene il vento e aiuta il cammino, ma una vela bassa con la quale non si usava combattere, perchè si combatteva soltanto con le vele alte.

Ma egli corse a prora, fermò questi uomini e diresse lui l'operazione di rialzar la vela al vento perchè voleva giungere al nemico con

tutta la velocità possibile. Non gli importava di perdere la vela con le fiamme dei cannoni, o in altro modo, ma non voleva ritardare un istante per giungere a corpo a corpo colla nave ammiraglia nemica.

Questo prova a che punto arriva l'uomo, allorchè può riunire in sè tutte le virtù dell'arte marinaresca, onde si capisce che noi faremo cosa sana cercando, se è possibile di perfezionare ancora la capacità dei nostri ufficiali.

Il comandante americano Mahan, scrittore conoscitissimo di storia navale, ha detto in questi ultimi anni che chi vincerà in combattimenti fra nave e nave, e chi vincerà le battaglie, saranno i macchinisti.

È vero che l'ha detto: ma bisogna capire, bisogna afferrare lo spirito di questa specie di spiritosità, perchè se si prende alla lettera la sua dicitura si casca nel ridicolo, si fa ridere; ne riderebbero persino i pesci, se si credesse che uno scrittore di cose navali sostenesse un paradossò simile.

Egli ha voluto dire che vincerà la battaglia quell'ufficiale di marina navigante che sarà così abile da conoscere e sapere utilizzare tutti i meccanismi a sua disposizione, da saperli dirigere in modo efficace, da ricavarne tutto il valore, il vantaggio possibile!

Egli vuole che quest'uomo, al quale predice vittoria, sappia manovrare la sua macchina nave, e quindi ufficiale di marina navigante; egli vuole che sappia utilizzare il suo motore (motore della nave), e quindi sufficientemente macchinista; egli vuole che quest'uomo sappia utilizzare la macchina cannone, perchè al di d'oggi i cannoni sono vere macchine; egli vuole che sappia utilizzare la macchina torpedine, perchè ogni torpedine è una macchina delicata importantissima; egli vuole che questo uomo capisca, e sappia impiegare con profitto tutti gli infiniti meccanismi secondari che armano le navi e ne costituiscono la potenza.

Questo voleva dire il comandante Mahan, e perciò chiamava quest'uomo macchinista; ma non ha mai pensato e detto che un macchinista doveva comandare; ha detto che per vincere doveva essere un ammiraglio, un comandante di nave, che doveva saper utilizzare con tutto il profitto possibile i suoi uomini, e tutto il materiale così complicato potente e perfetto che egli avrà a sua disposizione!

Ora, o signori, veniamo alla conclusione.

Gli Americani hanno fatto il tentativo di una specie di fusione, da quello che se ne è potuto sapere dai giornali (perchè le cose di America, al di là dei mari in certo modo sono difficili a penetrarsi e a capirsi a fondo) hanno fatto questo tentativo di fusione, e se ne sono trovati subito male, perchè non hanno trovato fino ad ora, che io sappia, nessun macchinista, macchinista di professione, che possa comandare una nave; e hanno trovato pochissimi ufficiali naviganti che siano capaci di manovrare una o più macchine.

Non è dunque l'esempio americano quello da seguirsi.

Al giorno d'oggi, con la facilità che c'è di istruirsi, perfino talune donne sono arrivate al punto di navigare sui loro *yachts*, e di saper manovrare, navigare il *yacht* sul palco di comando, ed alla occorrenza scendere in macchina, e lavorare alla macchina; non sarebbe quindi strano che si potesse arrivare al punto stesso con degli ufficiali. Ma per arrivarvi non basta fondere i due Corpi di stato maggiore e macchinisti, che sono intieramente diversi ed unificarli; perchè l'aritmetica, nella sua parte più semplice, insegna che non si può sommare un melagrano con un pero per avere due melagrane o due pere; si avranno due frutta diverse; e così se noi sommiamo od uniamo gli ufficiali di vascello a quelli di macchina avremo sempre due ufficiali diversi, ufficiale navigante ed ufficiale macchinista. Se si vuol fare l'unificazione bisogna ricorrere ad un innesto; innestare all'albero di melagrano il pero, ed allora si avrà un prodotto che avrà del melagrano e del pero: e nel caso nostro questo innesto solo lo si potrà ottenere nell'Accademia navale! Allora noi produrremo degli ufficiali di vascello, i quali conoscano le manovre delle macchine e la navigazione, e possano in certe occorrenze aiutarsi, sostituirsi a vicenda, salvo però, giunto ad un certo grado della carriera, specializzare gli uni ad essere macchinisti continuamente in esercizio, perchè diano la perfetta sicurezza dell'uso delle macchine, e gli altri destinarli in continuità sul palco di comando, perchè, provetti, possano dare affidamento di sapere e di valore tali da corrispondere alle aspirazioni ed ai grandi interessi della patria!

Fatte queste considerazioni, il Senato capirà

per quali ragioni io lasci da parte questa nostra inclinazione di imitare gli Americani, e perchè invece io applaudo e chiedo di imitare gli Inglesi; ma attraverso l'Accademia navale!

Allora le carriere potranno essere parallele; allora gli ufficiali che escono dall'Accademia potranno salire e far carriera insieme, ed allora si potrà aver quella unificazione perfetta alla quale gli Inglesi, gli Americani tanto giustamente aspirano, senza esservi ancora riusciti, e che io pure desidero.

Per queste ragioni io ho presentato la mia proposta, secondo la quale i macchinisti attuali, (che io molto rispetto, che convengo anch'io che sono ufficiali combattenti, i quali rendono un servizio ammirevole nelle macchine, che durante il combattimento dimostrano coraggio e sangue freddo e sentimento del dovere eguale agli ufficiali che sono sopra coperta, i quali sono quelli che generalmente hanno la gloria dei successi, mentre i macchinisti senza il miraggio del personale successo stanno imperterriti presso le loro macchine, condannati *infallibilmente a perire in caso di disastro*, che questi ufficiali macchinisti vengono compensati in tutti i modi possibili, e con aumenti di stipendio, e con miglioramenti di trattamento, come già hanno ottenuto, e con aumenti anche di numero in organico nella carriera. Ma per ciò non vedo perchè i macchinisti attuali debbano scavalcare gli ingegneri navali, avendo io dimostrato ieri all'evidenza che anche la disciplina militare lo sconsiglia.

Io non so se avrò convinto i miei colleghi. Il ministro della marina disse ieri che non sperava di convincere noi: ebbene, io, oggi, spero di convincere lui, tanto ho la coscienza di aver detto quello che penso, quello che credo sia il bene della nostra marina!

Tuttavia non mi faccio grande illusione sulla sorte che toccherà a questo mio emendamento. Lo raccomando al Senato: ma se non avrà il suffragio dei miei colleghi io desidero essere falso profeta, ma credo che il tempo mi darà anche troppa ragione!

Leggo l'emendamento all'art. 1º, dove si parla di ufficiali di vascello al comma *a*), (accetto tutto il comma *a*), ma dove dice « ufficiali di vascello e macchinisti » desidererei aggiungere « gradatamente, man mano che questi usciranno dall'Accademia navale ove essi faranno

studi promiscuamente agli allievi aspiranti per essere ufficiali naviganti ». E propongo poi di conseguenza un comma intermedio fra il *b*) e il *c*) che chiamerò *b'*). Il comma è questo: « il Corpo dei macchinisti navali » perchè il Corpo dei macchinisti navali, rimanga al suo posto attuale. E non aggiungo altro.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Onorevoli senatori, voi dovete considerarmi, come io mi considero, un incompetente in cose di marina; ma vi sono questioni così generali ed evidenti che possono generare in noi una convinzione, così stando a terra, come stando sulla tolda di una nave. Nel 1º articolo al comma *a*), si dice che il Corpo dello stato maggiore generale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti. Ora secondo il mio modo di vedere questo viola un principio fondamentale di organica ed eguale, molto male che così cominci una legge organica. Nello stabilire l'ordinamento del personale infatti, quello a cui soprattutto bisogna avere riguardo, sono le relazioni delle varie categorie di persone nelle circostanze principali di servizio.

Ora, nelle circostanze di servizio, l'ufficiale di vascello, qualunque sia il suo grado, non potrà mai avere altre relazioni con l'ufficiale macchinista, qualunque sia il suo grado, se non quelle che corrono fra comandante e comandante. E allora perchè riunire in una medesima categoria due personali che nei momenti più sostanziali ed importanti del servizio debbono essere soggetti l'uno all'altro?

Ma si dice: gli ufficiali macchinisti in avvenire avranno la medesima origine, il medesimo reclutamento degli ufficiali di vascello. Ma attualmente questo non è, ed intanto gli ufficiali macchinisti si riuniscono agli ufficiali di vascello, in un così detto stato maggiore generale, che è un non senso. Gli attuali ufficiali macchinisti hanno requisiti e titoli diversi dagli ufficiali di vascello, diversi da quelli che avranno gli ufficiali macchinisti avvenire.

Debbo poi osservare che fondandosi sul proposito di reclutare dall'Accademia navale gli ufficiali macchinisti dell'avvenire, mi pare che il ministro venda la pelle dell'orso prima di averlo ammazzato. Infatti è egli sicuro d'indurre tanti giovani quanti ne occorreranno ad

entrare nell'Accademia navale col proposito deliberato di dedicarsi al servizio di macchina? Oppure prevarranno gl'istinti, i sentimenti, le passioni che sogliono animare i giovani, e le ambizioni delle loro famiglie che aspirano ad altri ideali?

Ed allora con quale mezzo il ministro potrà reclutare gli ufficiali di macchina dalla Accademia navale? Il mezzo c'è, e lo ha preconizzato l'on. Salvatore Orlando nell'altro ramo del Parlamento, e l'on. Salvatore Orlando è un uomo competente.

E questo stesso mezzo è stato indicato anche dall'ammiraglio Canevaro. Esso consiste nell'imporre a tutti i giovani che entreranno nell'Accademia navale di studiare anche la parte relativa alle macchine con enorme aumento e complicazione di studi teorico-pratici. Ma poi chi di essi prescèglierà la spècialità macchinisti? Vi si dovranno destinare d'ufficio. Vale a dire che ci avviamo alla creazione di ufficiali macchinisti forzati!

Ora, se questa sia veramente opera organica io non so comprendere.

Non mi dilungo, perchè voglio che il Senato rimanga sotto l'impressione di questo ragionamento, e secondo che lo creda buono o cattivo decida. Osservo solo che ieri c'era ancora un mezzo per cui si potesse considerare la questione non compromessa: quello di votare la sospensiva. Poichè alla saggezza del Senato è piaciuto di deliberare il passaggio alla discussione degli articoli, non rimane al Senato che votare o in favore o contro la legge. Votando in favore andiamo incontro all'ignoto, non dico che facciamo addirittura un salto nel buio, ma dico che non sappiamo dove andremo. Votando contro, il Senato compirebbe un atto che, mi rincresce per l'on. ministro della marina, sarebbe a lui contrario, ma salverebbe l'avvenire; perchè darebbe modo all'on. ministro della marina, al quale io auguro di poter sedere ancora per lungo tempo a quel posto, di presentare una legge migliore. Quella che stiamo oggi esaminando non soddisfa nè alle esigenze morali, nè a quelle di servizio della marina. E dico questo con grandissimo dolore.

Io avevo la massima simpatia per l'on. ministro della marina e quando egli venne nel palazzo di sant'Agostino a proseguire l'opera dell'on. Mirabello, io salutai in lui un uomo

che credevo avrebbe condotto le sorti della Marina ad alti destini; e durante l'anno di guerra io mi compiacciai di vedere come egli sapesse così bene, così completamente e con tanto successo usufruire dei mezzi che aveva a sua disposizione. Mai perciò, come oggi, l'animo mio è stato combattuto tra la necessità di compiere un dovere penoso, e il rammarico di doverlo compiere. Ma io compio, sia pure con dolore, questo dovere e voterò contro la legge. (*Bene, bravo*).

GRENET, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET, *dell'Ufficio centrale*. L'ultimo comma dell'articolo primo, sarebbe, a mio giudizio, in contraddizione con la legge ultimamente approvata dal Senato, quella cioè dei provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi, legge della quale io fui relatore. In tale qualità proposi di sopprimere quel comma che riguardava gli assistenti del Genio navale, nel senso di non farli far parte del Corpo Reale equipaggi, ma lasciarli come furono sempre nel Genio navale. Quest'emendamento fu accettato dall'on. ministro della marina.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. La soppressione di quel comma non implica che io abbia accettato il principio. Mi feci un dovere dire al Senato le ragioni per cui aveva incluso tra i sottufficiali la categoria degli assistenti del Genio navale, ammettendola a godere dei benefici che la legge estendeva a tutti. E poichè l'Ufficio centrale, molto probabilmente, non avrebbe aderito alle mie conclusioni anche se avessi insistito pel mantenimento di quel comma, cedetti nel senso che il comma fosse soppresso, ma in sede più opportuna ed in relazione alle osservazioni fatte dal senatore Grenet, mi riservo di dire le ragioni per le quali credo che quest'ultimo comma dell'art. primo del disegno di legge ora in discussione debba mantenersi.

GRENET, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET, *dell'Ufficio centrale*. L'altra legge essendo stata approvata con la soppressione del

comma indicato, è evidente che anche in questa esso non possa reggere. Propongo quindi la soppressione del comma stesso.

PRESIDENTE. Domando al Senato se appoggia questa proposta di soppressione del comma.

(È appoggiata).

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Risponderò brevemente alle osservazioni fatte dai vari oratori, dico brevemente perchè ieri ho detto esaurientemente così che credo anzi di aver già risposto a talune osservazioni fatte quest'oggi.

L'on. senatore Canevaro ha presentato un emendamento col quale egli propone di modificare il comma A) facendo seguire alla parola « macchinisti » le altre « gradatamente man mano che questi usciranno dall'Accademia navale ove essi faranno gli studi promiscuamente con gli allievi aspiranti ad essere ufficiali naviganti ». Dichiaro di non poter accettare questa modificazione, e ne spiegherò brevemente le ragioni.

Qualunque modifica venga fatta in un Corpo, implica un periodo transitorio; ora io non vedo perchè noi dovremmo dare con questa aggiunta l'ostracismo a tutti gli ufficiali che appartengono al vecchio ordinamento degli ufficiali macchinisti. Non mi pare che questo si debba fare perchè gli ufficiali del vecchio ordinamento diventano ufficiali attraverso a studi e ad esami abbastanza difficili. Essi hanno presso a poco la stessa età degli ufficiali di vascello perchè per essi i limiti di età sono stati abbassati. Per lo stesso principio che ha informato tutto il mio disegno di legge, che è quello di affratellare i due Corpi combattenti che si trovano a bordo delle navi e che operano, vivono e corrono insieme gli stessi pericoli, non credo che sia il caso di fare questa distinzione tra gli ufficiali che usciranno dalla Accademia col nuovo ordinamento e gli ufficiali che si trovano già nel Corpo. Credo quindi che non si possa accettare l'emendamento proposto dal senatore Canevaro.

CANEVARO. Domando di parlare.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Il senatore Canevaro ha fatto altre os-

servazioni riguardanti il Corpo unico. Egli vorrebbe che da noi si adottasse il sistema inglese, almeno così mi pare, e non vorrebbe invece il sistema americano. Per quanto riguarda il sistema americano, io ho già avuto occasione di esprimere le mie idee al Senato ed ho trovato tutti consenzienti con me, cioè tutti contrarii a quel sistema, e mi pare che il Senato abbia approvato quanto io dissi, nel senso che a me sembra necessario (e questo è anche il parere della Commissione presieduta dall'on. Bettolo e della quale anch'io faceva parte) mantenere distinte le due carriere. Ma comprendo che si possa avere una idea diversa da questa. Il sistema inglese non è un sistema di Corpo unico ma di Corpo unico a scartamento ridotto, cioè il Corpo dei macchinisti è considerato come una specialità come quella delle artiglierie, ecc., con la differenza però che è più facile diventare un buon artigliere, nel senso dell'impiego delle artiglierie, anzichè essere un provetto direttore di macchina, perchè per diventare un provetto direttore di macchina, bisogna dedicare molti anni alle macchine per acquistare la pratica e la teoria necessaria.

Ma, oltre a ciò, non ho creduto nell'interesse del Corpo stesso di fare un passo come quello che ha fatto la marina inglese per la ragione, sulla quale mi pare che tutti conveniamo, e cioè che noi abbiamo sempre avuto, ed abbiamo tuttora, degli ottimi ufficiali macchinisti, e che se abbiamo dovuto allontanarci dal sistema di prima è stato solo per una necessità, come ho detto ieri, di ordine morale e disciplinare. E per queste ragioni si è da tutti convenuto sulla necessità di sopprimere il grado di sottufficiale e di prendere gli ufficiali da unica scuola. Ora anche circa la opportunità di avvicinarci più o meno a quel tal Corpo unico senza raggiungerlo, sistema inglese diremo così, io ho voluto studiare ciò che si è fatto all'estero ed ho pregato gli addetti navali di farmi conoscere, scrivendo ai loro Governi, le idee dei loro Governi a questo riguardo. Il risultato è questo: nella marina austriaca il sistema adottato per il personale degli ufficiali macchinisti è quello che noi abbiamo adottato finora e il Corpo unico non ha alcun fautore. Nella marina francese pure non ci sono fautori; nel 1907 ci fu un ammiraglio che propose di fare uscire gli ufficiali macchinisti da un politecnico, dal quale

sarebbero venuti contemporaneamente gli ufficiali di vascello, ma l'idea di questo ammiraglio non ha poi avuto seguito.

Nella marina germanica si è fatto in parte quello che noi stiamo facendo: gli ufficiali di macchina escono da una scuola di ufficiali macchinisti, non c'è il sottufficialato, ma si ammette come si ammette dappertutto, che la cultura degli ufficiali di vascello moderni debba essere più profonda di quello che era nel passato, per quanto riguarda le macchine, ma non già per farne dei veri macchinisti, ma perchè questi ufficiali abbiano cognizioni sufficienti, per conoscere bene tutta la sistemazione delle artiglierie ed armi subacquee ed anche delle macchine e dei loro motori per potersi rendere conto di tutto.

Ora, si vede che questo concetto, sia pure a scartamento ridotto, non ha ancora avuto la sanzione della pratica, e neppure in Inghilterra, per quanto mi consti, si è perfettamente soddisfatti di questo sistema tanto è vero che in Inghilterra gli ufficiali di vascello, arrivati al grado di capitani di fregata, prendono un distintivo speciale dopo il quale continuano la loro carriera di macchinisti, diventano macchinisti perfetti, ma da quell'epoca non possono più imbarcare, in funzione di comando, il che vuol dire che gli ufficiali macchinisti in Inghilterra non sono quelli che stanno a bordo, ma a terra, e questo a me pare un grande inconveniente. Sicchè, concludendo, a me non sembra che l'esperienza ci consigli di allontanarci dal sistema vecchio; ma poichè necessità assolute di ordine morale e disciplinare hanno imposto che i macchinisti escano da una scuola col grado di ufficiale così si è riconosciuto da noi, e la Commissione della quale ho parlato ieri ha anche riconosciuto all'unanimità, che fosse necessario questo nuovo sistema di reclutamento. Che cosa ho fatto io? Io ho riunito questi giovani che devono diventare ufficiali macchinisti, con quelli che devono essere ufficiali di vascello. C'è poi l'aver compreso in uno stesso Corpo le due categorie di ufficiali ma in modo che ciò abbia solo un valore ed una importanza tutta nominale, alla quale non so per qual ragione si vuol dare un peso grandissimo, tanto che, se non erro, il senatore Goiran, ha detto che è una violazione di principii bella e buona.

Ma io domando: perchè è una violazione di principio? .

Gli ufficiali macchinisti prima erano aggregati al genio navale ed allora si fecero prevalere le affinità tecniche, si misero gli ingegneri insieme ai macchinisti. Ora questo è un ordinamento di Corpi militari: il Corpo macchinisti è un Corpo combattente e reclama il suo posto fra i corpi combattenti e perciò è giusto che sia messo prima degli altri che sono combattenti fino ad un certo punto.

Anche nella marina germanica, per citare un esempio, i macchinisti vengono prima degli altri.

E poi noi abbiamo avuto degli esempi analoghi anche per lo passato; nell'ordinamento del 1861 di Cavour, è stabilito che il Corpo sanitario precedesse il Corpo del genio navale, e quindi anche sotto questo riguardo non mi pare che ci sia da meravigliarsi che i macchinisti vengano prima, allo stesso modo che nell'esercito l'arma di linea viene prima delle armi dotte nell'elenco dei Corpi militari. Io non vedo proprio come avrei violato un principio santo e sacro. Lo stato maggiore generale nell'ordinamento fondamentale della nostra marina, che è quello del Conte di Cavour, comprendeva oltre gli ufficiali di vascello, i piloti, i cappellani ed erano aggregati allo stato maggiore generale i direttori delle macchine e i capi macchinisti col grado fino a maggiore; ora quando si dà alla denominazione di Corpo di stato maggiore generale (non come Corpo di stato maggiore delegato per la preparazione) il significato di Corpo incaricato di armare e guidare le navi, in questa denominazione si può comprendere tutta la famiglia dei Corpi combattenti a bordo, che sono ufficiali di vascello e ufficiali macchinisti.

Io credo di avere illustrato abbastanza ieri il perchè ho compreso questi due Corpi sotto la stessa denominazione.

Vengo ora all'on. Grenet, il quale mi pare che proponga la soppressione del capo 1°.

Io ho diviso tutti i corpi di marina in due categorie distinte, cioè in quella di ufficiali e di non ufficiali. Ora, esisteva ed esiste ancora nella marina questo Corpo degli assistenti del genio navale le cui mansioni sono quelle che si riferiscono all'opera degli ingegneri navali e sono alla loro dipendenza, ed anche

quando non c'è l'ingegnere navale sono a bordo con le mansioni spettanti ai carpentieri di alta levatura.

Questo Corpo degli assistenti del Genio navale, dopo la netta divisione da me proposta degli ufficiali dai sottufficiali, restava quasi sospeso in aria, benchè sottoposto alla stessa disciplina e agli stessi regolamenti militari.

Vi è solo qualche differenza per quanto riguarda la paga e la pensione, ma per tutto il resto, anche per i limiti di età, per il collocamento a riposo, questi assistenti, che, ripeto, sono sottufficiali, vengono trattati alla stregua degli altri sottufficiali.

A me è sembrato opportuno di includere questi sottufficiali nel Corpo dei Reali equipaggi, che comprende tutto il personale di bassa forza.

Mi si dice: essi non hanno strettamente carattere militare. Questa l'obiezione, ma io osservo che anche gli infermieri ed altre categorie di personale non hanno carattere militare e pure tuttavia sono state comprese nel Corpo Reali equipaggi, perchè esso comprende tutti i sottufficiali e i graduati di truppa.

Con questo credo di aver risposto a tutte le osservazioni fatte.

CANEVARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO. Sarò brevissimo.

L'on. ministro della marina, rispondendo, ha detto che in ogni legge di riorganizzazione c'è sempre un tempo transitorio e che egli non vede perchè questo tempo transitorio, i macchinisti non debbano averlo, ed essere invece condannati all'ostracismo. Il tempo transitorio, dico io, si passi così come è adesso; non c'è bisogno di mutare, restino le cose come sono. Non diamo l'ostracismo a nessuno, mentre è il ministro che colla sua legge dà l'ostracismo al Corpo degli ingegneri navali, gloria della nostra marina, che si sono guadagnata una grande reputazione nel mondo civile, ed è a loro che il ministro vuole dare ingiustamente l'ostracismo.

Specialità! carriere parallele! Questo vado domandando anche io per naviganti e macchinisti; ma escano tutti dalla Accademia navale e si dividano in due specialità che abbiano la base comune; questo è quello che si può raggiungere, col tempo, e niente di più.

Il ministro dice che la questione dei macchinisti è morale, è disciplinare, e lo dice a me, senza dimostrarlo, a me che ieri parlai così lungamente per dimostrare che la disciplina veniva a soffrire colla fusione dei due Corpi, perchè la fusione costituiva un pericolo: e che ho fatto tutto il mio ragionamento per dimostrare a quali risultati funesti talvolta conducano gli odii che si possono svegliare.

Basta riandare la storia per trovare molti inconvenienti, operazioni navali e militari andate a male per odii fatti nascere da ingiuste disposizioni di precedenza.

Il ministro dice a me, che sono stato ufficiale sotto Cavour, poichè provengo dalla marina sarda, che l'organizzazione di Cavour era tale per cui anche i dottori avevano la precedenza sugli ingegneri navali; ma il ministro non sa che allora i dottori imbarcavano, avevano grado ed uniforme, mentre gli allora ingegneri navali erano semplici costruttori di navi, non costituivano Corpo militare ed erano impiegati civili. Essi provenivano dalle Università, poco o nulla sapendo di marina, si iniziavano nei cantieri navali a Genova, poi erano mandati a compiere gli studi negli arsenali di Inghilterra o di Francia e quindi nominati costruttori. Così del Brin e del Mattei, che furono poi i fondatori del nostro Corpo di ingegneri navali, insieme coll'illustre ingegnere navale De Luca proveniente dalla marina napoletana.

Ho ricordato tutto questo onde nessuno possa supporre che io mi arrenda alle asserzioni ed ai ragionamenti erronei del ministro.

GRENET, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET, *dell'Ufficio centrale*. Ho domandato la parola per insistere sulla domanda di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1; e mi sia permesso qui di leggere all'on. ministro della marina, la risposta che egli mi diede venti giorni fa sull'altra legge: « Il mio pensiero è conforme a quello dell'Ufficio centrale, e cioè che l'ordinamento di questi assistenti non debba subire modifiche. Dopo queste dichiarazioni, e dopo le parole pronunciate dal relatore, non ho altro da aggiungere, ed accetto la soppressione del comma ».

Se il comma è stato soppresso allora, non v'è

dubbio che debba essere soppresso anche in questo disegno di legge, altrimenti si cadrebbe in contraddizione.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Forse non ho bene chiarito il mio pensiero all'on. Grenet. Io ho detto che non si cambia l'ordinamento di questo Corpo, e per ordinamento intendevo le funzioni e le attribuzioni.

Mi si veniva a dire: se voi mettete gli assistenti navali nel Corpo Reali equipaggi, si rischia che questi signori siano soggetti ad attribuzioni non di loro competenza; si è detto persino che potrebbero essere comandati di guardia agli Arsenali. Mi sono perciò sentito in dovere di assicurare l'on. senatore Grenet, che il mio pensiero era quello di conservare le loro mansioni, come risulterà più avanti in questa legge, lasciando alla dipendenza degli ufficiali del Genio navale, per farli continuare a prestare i servizi di loro competenza, come finora hanno fatto.

Questo era il senso delle mie parole.

GRENET. Ma accettò la soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'art. 1°, sulla quale non c'è proposta di variazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Canevaro ha proposto un emendamento che costituisce una aggiunta: la rileggo:

Art. 1.

Sono Corpi militari della Regia marina:

A) per gli ufficiali:

a) il Corpo dello Stato Maggiore generale, il quale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti;

Aggiungere le parole: « gradatamente, man mano che questi usciranno dall'Accademia navale ove essi faranno gli studi promiscuamente con gli allievi aspiranti ad essere ufficiali naviganti ».

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Canevaro testè letto. Chi approva questa ag-

giunta, che non è accettata dal Governo, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'aggiunta non è approvata).

Domando ora al senatore Canevaro se insiste sull'altra proposta di emendamento, che è conseguenza del primo, ora respinto dal Senato.

CANEVARO. Ritiro la seconda proposta di emendamento, dal momento che è stata respinta la prima.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dei restanti commi del primo articolo fino all'ultimo, pel quale vi è una proposta di soppressione del senatore Grenet.

Ne do lettura:

b) il Corpo del Genio navale;

c) il Corpo sanitario militare marittimo;

d) il Corpo di commissariato militare marittimo.

B) per i sottufficiali militari comuni:

il Corpo Reale equipaggi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, operai, semaforisti, infermieri, musicanti e trombettieri.

Pongo ai voti questa seconda parte dell'articolo primo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'emendamento proposto dal senatore Grenet consiste in una soppressione. La soppressione non si mette ai voti; si mette ai voti l'articolo o il comma, di cui si vuole la soppressione, e chi vuole la soppressione non lo vota.

Leggo questo comma:

Al Corpo Reale equipaggi è aggregato il personale degli assistenti del Genio navale, retto da speciali ordinamenti.

Chi approva questo comma, e perciò rigetta la proposta di soppressione, è pregato di alzarsi.

(È approvato il comma ed è respinto l'emendamento).

Metto ora ai voti l'intero art. 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La composizione gerarchica e la corrispondenza dei gradi per i Corpi militari della Regia marina sono stabilite dalle tabella *A* e *B* annesse alla presente legge.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Prendo la parola per fare una proposta sul modo di votazione. Trattandosi di una legge così importante, circa la quale la differenza numerica fra maggioranza e minoranza è così piccola, mi pare, convenga fare con la maggiore esattezza il computo dei voti. Perciò propongo che la votazione si faccia sempre per alzata e seduta e non come per il primo comma dell'art. 1º, che, pure essendo il più importante, è stato votato per alzata di mano, anzi di dito. Così nelle successive votazioni non vi sarà più dubbio sul loro risultato; come mi è parso potesse esservi poc' anzi nella votazione del comma importantissimo che ho accennato.

PRESIDENTE. In seguito alla proposta fatta dall'onor. senatore Mazza, converrà che nella votazione dei singoli articoli, gli onorevoli senatori, anzichè alzare soltanto la mano, come è nelle nostre consuetudini, si alzino in piedi.

Pongo perciò ai voti l'art. 2, e prego coloro che lo approvano di alzarsi.

(L'art. 2 è approvato).

Art. 3.

La tabella *C* annessa alla presente legge stabilisce i quadri organici per ciascun Corpo militare della Regia marina.

(Approvato).

FUNZIONI SPETTANTI

AI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

Art. 4.

Spetta agli ufficiali di vascello del Corpo dello stato maggiore generale:

a) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, ed assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;

b) comandare le forze navali comunque costituite;

c) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi; comandare, dirigere e amministrare gli stabilimenti marittimi, gl'istituti e le scuole della Regia marina;

d) dirigere gli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime;

e) presiedere il Consiglio superiore di marina e farne parte; far parte del comitato per l'esame dei progetti delle navi;

f) dirigere il servizio di artiglieria e degli armamenti navali, i servizi elettrici di loro competenza, semaforici, aeronautici e radiotelegrafici occorrenti alla Regia marina ed amministrarne il materiale;

g) dirigere il servizio idrografico ed astronomico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, ed ogni altro servizio attinente alla nautica ed amministrarne il materiale;

h) eseguire le ispezioni generali;

i) ogni altro servizio di carattere generale e militare occorrente nella Regia marina.

(Approvato).

Art. 5.

Spetta agli ufficiali macchinisti del Corpo dello stato maggiore generale:

a) imbarcare a bordo delle Regie navi per la direzione e per il servizio degli apparati motori;

b) concorrere con gli ufficiali del Corpo del Genio navale nella direzione dei lavori di montaggio degli apparati motori e dei meccanismi ausiliari;

c) dirigere i lavori di riparazione degli apparecchi motori e generatori di vapore sempre quando non si tratta di trasformazioni radicali;

d) dirigere i lavori ed amministrare i materiali relativi nelle sezioni delle esistenti officine degli arsenali e stabilimenti della Regia marina, o nelle officine che eventualmente vi fossero costituite, con lo speciale incarico dei lavori di riparazione e manutenzione degli apparati motori e generatori di vapore delle navi, siluranti e galleggianti;

e) far parte del Consiglio superiore di marina e del Comitato per l'esame dei progetti delle navi;

f) far parte degli uffici tecnici e di vigilanza della Regia marina per sorvegliare i lavori di propria competenza che si eseguono negli stabilimenti privati;

g) dirigere ogni altro servizio che abbia attinenza con quelli indicati alle lettere precedenti.

(Approvato).

Art. 6.

Spetta al Corpo del genio navale:

a) progettare in base ai programmi stabiliti dai Corpi competenti, costruire e raddobbare le navi dello Stato e gli attrezzi relativi;

b) progettare e dirigere la costruzione, il montaggio e le grandi trasformazioni degli apparati motori delle Regie navi;

c) dirigere e amministrare i lavori nelle officine dei Regi arsenali e cantieri marittimi per il servizio delle costruzioni navali, non che i servizi elettrici di loro competenza;

d) vigilare sui lavori di competenza del Corpo che si eseguono dalla industria privata per conto della Regia marina;

e) imbarcare sulle Regie navi e sulle squadre per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

f) presiedere il Comitato per l'esame dei progetti delle navi e farne parte;

g) far parte del Consiglio superiore di marina;

h) ogni altro servizio tecnico, relativo alle costruzioni navali, occorrente nella Regia marina.

(Approvato).

Art. 7.

Spetta al Corpo sanitario militare marittimo:

a) il servizio medico-chirurgico occorrente alla Regia marina sia a terra che a bordo;

b) la direzione e l'amministrazione degli ospedali della Regia marina e l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra che a bordo;

c) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;

d) mettere a disposizione del Commissariato per l'emigrazione il personale medico previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'assistenza igienica-sanitaria degli emigranti sia a terra che sui piroscafi adibiti all'emigrazione;

e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura della Regia marina ed ogni altro servizio sanitario occorrente alla Regia marina.

(Approvato).

Art. 8.

Spetta al Corpo di commissariato militare marittimo:

a) il servizio tecnico-amministrativo delle sussistenze per la Regia marina e del vestiario per i militari del Corpo Reale equipaggi;

b) il servizio di fondo scorta per le Regie navi e per gli enti amministrativi a terra;

c) fornire i commissari sulle Regie navi e sulle squadre, e agli istituti, difese e uffici militari a terra;

d) ogni altro servizio da eseguirsi all'estero relativo al rifornimento e al vettovagliamento della flotta o di reparti della Regia marina costituiti a terra.

(Approvato).

Art. 9.

Il Corpo Reale equipaggi è destinato:

a) ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali;

b) a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialità del Corpo, nei Regi arsenali e negli altri stabilimenti, uffici e istituti della Regia marina.

(Approvato).

Art. 10.

Gli assistenti del genio navale sono destinati a coadiuvare, sia a terra che a bordo, gli ufficiali del genio navale nei servizi a questi attribuiti.

(Approvato).

Art. 11.

Un ufficiale di qualunque grado e corpo non potrà mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un Corpo diverso dal proprio.

Neppure potranno sostituirsi nelle rispettive funzioni tecniche gli ufficiali di vascello e macchinisti, quantunque appartenenti al medesimo Corpo.

L'ufficiale investito di una carica, tanto a bordo quanto a terra, acquista l'autorità inerente alla carica medesima, indipendentemente dal proprio grado.

(Approvato).

RECLUTAMENTO DEI CORPI MILITARI
DELLA REGIA MARINA.

Ufficiali in servizio attivo permanente.

Art. 21.

Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in uno dei Corpi militari della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano; e, per i non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza, essere inoltre esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

2° aver compiuto il 17° anno di età, e non superato quel limite massimo di età che sarà stabilito dagli ordinamenti dei singoli corpi.

(Approvato).

Art. 13.

Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore generale, sia di vascello, sia macchinisti, sono reclutati per mezzo di un unico istituto di istruzione, che prende il titolo di « Accademia navale », secondo le norme che saranno stabilite dall'ordinamento di tale istituto.

(Approvato).

Art. 14.

Gli ufficiali del Genio navale sono reclutati per mezzo di pubblico concorso tra i seguenti aspiranti:

a) giovani laureati in ingegneria nelle università o istituti superiori d'insegnamento del Regno;

b) ufficiali subalterni del Corpo dello stato maggiore generale della Regia marina (ufficiali di vascello e macchinisti);

c) ufficiali subalterni d'artiglieria e genio del Regio esercito, nei limiti e con le norme speciali per questi ultimi stabiliti.

(Approvato).

Art. 15.

I tenenti medici della Regia marina in servizio attivo permanente sono trattati, mediante concorso, tra i tenenti e sottotenenti medici di complemento della R. marina, e in mancanza fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito.

In difetto di tali aspiranti potranno essere chiamati a concorso i laureati in medicina e chirurgia, anche se non rivestono i gradi anzidetti.

(Approvato).

Art. 16.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati, sia per mezzo della Regia Accademia navale, sia mediante pubblico concorso, tra giovani borghesi licenziati dai licei, istituti tecnici o scuole commerciali del Regno di grado corrispondente, e tra sottufficiali del Corpo Reale equipaggi, nei modi e termini che saranno all'uopo stabiliti con disposizioni regolamentari.

Gli ufficiali subalterni del Corpo di commissariato debbono ottenere l'abilitazione alle funzioni di perito in merceologia, frequentando un corso speciale, secondo le norme da stabilirsi con Regio decreto.

(Approvato).

Ufficiali di complemento.

Art. 17.

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in uno dei Corpi militari della Regia marina è necessario soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 12, e possedere i requisiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Sono iscritti d'ufficio altresì tra gli ufficiali di complemento, col loro grado ed anzianità, gli ufficiali inferiori dispensati dal servizio attivo permanente in seguito a domanda, quando abbiano tuttora obblighi personali di servizio, nel Corpo Reale equipaggi o nelle classi di leva ascritte all'esercito permanente o alla milizia mobile.

Lo sono parimenti, in seguito a loro domanda, quelli che non siano obbligati come al precedente capoverso, purchè non abbiano superato il 40° anno di età.

(Approvato).

Art. 18.

Possono essere nominati guardiamarina di complemento, in seguito a concorso per esami:

1° i capitani di lungo corso che non abbiano oltrepassata l'età di 40 anni, ed abbiano compiuto almeno un anno di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;

2° i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi provenienti dalle categorie marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti e semaforisti, che siano stati congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e che non abbiano superato il 45° anno di età.

I capitani di lungo corso che, non avendo oltrepassata l'età di 40 anni, hanno compiuto almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili ai termini del comma 1°, possono ottenere la nomina direttamente nel grado di sottotenente di vascello di complemento.

(Approvato).

Art. 19.

Possono essere nominati sottotenenti macchinisti di complemento, in seguito a concorso per esami:

1° i macchinisti della marina mercantile che non abbiano oltrepassato il 40° anno di età e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio su piroscafi nazionali il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1,000 cavalli indicati;

2° i sottufficiali del Corpo Reale equipaggi della categoria macchinisti o meccanici, che siano stati congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e non abbiano superato il 45° anno di età.

I macchinisti della marina mercantile che, non avendo oltrepassata l'età di 40 anni, hanno esercitato per un anno la direzione di macchina su piroscafi nazionali con apparato motore di almeno 1,000 cavalli indicati, possono ottenere la nomina direttamente nel grado di tenente macchinista di complemento.

(Approvato).

Art. 20.

Possono essere nominati guardiamarina o sottotenenti macchinisti di complemento, dopo aver seguito con esito favorevole uno speciale

corso di abilitazione secondo le norme da stabilirsi per regolamento, i sottocapi e comuni che prestino servizio effettivo nel Corpo Reale equipaggi ed abbiano conseguita la licenza di istituto nautico, rispettivamente nella sezione « capitani » o nella sezione « macchinisti navali ».

I guardiamarina o sottotenenti macchinisti di complemento che ottengono la nomina in base al precedente capoverso debbono ultimare, col grado di ufficiali, il periodo di servizio effettivo cui erano obbligati per la ferma contratta nel Corpo Reale equipaggi, e possono ricevere gli stessi incarichi e destinazioni stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente di egual grado.

(Approvato).

Art. 21.

Possono essere nominati tenenti del genio navale di complemento, gli ingegneri navali che abbiano almeno due anni di esercizio professionale.

(Approvato).

Art. 22.

Le nomine ad ufficiale medico di complemento della Regia marina hanno luogo nel grado di sottotenente medico di complemento, in seguito a concorso fra laureati in medicina e chirurgia in una delle Università del Regno.

Il numero dei vincitori del predetto concorso, iscritti alla leva di terra e assegnati alla 1^a categoria, non potrà essere maggiore di venti per ciascun anno.

In difetto di concorrenti, i laureati in medicina e chirurgia assegnati alla 1^a categoria della leva di terra dovranno essere destinati, per sorteggio, a compiere i loro obblighi di servizio nella Regia marina col grado di sottotenente medico di complemento, osservata sempre la limitazione numerica di cui al precedente capoverso.

I sottotenenti medici di complemento debbono frequentare, subito dopo la nomina, un corso speciale presso la scuola di sanità militare marittima, al termine del quale sosterranno un esame secondo le norme che verranno stabilite con regolamento, e presteranno servizio effettivo per un periodo di tempo non inferiore ad un anno almeno.

I sottotenenti medici di complemento provenienti dalla 1ª categoria della leva di terra non potranno conseguire avanzamento prima dei pari grado del Regio esercito appartenenti alla stessa classe di leva, e dopo cinque anni di servizio nella Regia marina saranno trasferiti nei quadri corrispondenti del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 23.

Possono essere nominati sottotenenti commissari di complemento, in seguito a concorso per esami, secondo le norme da stabilirsi con regolamento:

1º i sottufficiali in congedo di tutte le categorie del Corpo Reale equipaggi che non abbiano superato il 45º anno di età e siano stati congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo, ovvero posseggano la licenza da una scuola media di primo grado del Regno, o un titolo di studio equipollente;

2º i sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato, quando abbiano conseguita la licenza da un istituto d'istruzione media di secondo grado del Regno, o un titolo di studio equipollente.

(Approvato).

*Militari del corpo Reale equipaggi
ed assistenti del Genio navale.*

Art. 24.

I militari del corpo Reale equipaggi sono reclutati nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla leva di mare.

Il direttore del corpo musicale della Regia marina è nominato secondo le norme stabilite con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 25.

Gli assistenti del Genio navale sono reclutati mediante concorso tra militari del Corpo Reale equipaggi e operai borghesi dei Regi arsenali, di determinate categorie e specialità professionali, secondo le norme da stabilirsi con apposito regolamento.

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI E TRANSITORIE.

Art. 26.

Salvo quanto è stabilito dal seguente art. 28, la presente legge avrà effetto dal 1º marzo 1913. Da questa data e sino a quando non saranno approvate le variazioni nei quadri organici per la prima applicazione della presente legge, come dal successivo art. 28, e non saranno avvenute le eventuali promozioni ai posti di risulta sarà sospesa l'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 13 luglio 1910, n. 430, nonchè del Regio decreto 17 luglio 1910, n. 565.

PRESIDENTE. Di questo art. 26 è domandata la soppressione dal senatore Reynaudi.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, do facoltà di parlare al senatore Reynaudi.

REYNAUDI. Onorevoli colleghi. Assolvendo la riserva che feci ieri, ho proposto la soppressione di questo art. 26, che tenderebbe a sospendere l'applicazione della legge sui limiti di età per gli ufficiali macchinisti e per un periodo indeterminato; e quasi questo non bastasse si stabilisce che la disposizione abbia effetto retroattivo, cioè al 1º marzo 1913. (*Mormorii*).

Come già affermai ieri, questa legge che fu sempre e irrevocabilmente applicata agli ufficiali dell'esercito e della marina anche quando colpiva ufficiali che, per l'alto loro valore costituivano una vera e grave perdita per il Corpo che dovevano abbandonare; questa legge si vuole che sia sospesa per gli ufficiali macchinisti. Tale sospensione, mentre costituirebbe un favoritismo e per alcuni anni per quegli ufficiali che godrebbero di un straordinario e anormale provvedimento, danneggerebbe la carriera di quelli che li seguono.

È questa giustizia? Quando si vuol favorire qualcuno bisogna accertarsi che non vi sia il danno di altri e nel caso presente i danneggiati vi sono, cioè quelli che vengono dopo, i cui diritti acquisiti di carriera, sono manomessi da questo provvedimento, ripeto così eccezionale, così straordinario e che non ha precedenti.

Si vorrebbe giustificarlo dalla necessità di salvare alcuni buoni elementi, ma, come dissi

ieri, ai buoni succedono altri buoni, quindi la giustizia sia rispettata! E quasi questo non bastasse, si dà alla sospensione effetto retroattivo, che ha per conseguenza il ritorno in servizio di ufficiali che fino dal 1° marzo 1913 sono stati regolarmente, e per legge, collocati nella posizione ausiliaria, i quali vengono riammessi nei ruoli attivi, riprendendo il loro posto di anzianità, offendendo e ledendo i diritti di quelli che oggi li hanno regolarmente e legalmente sostituiti.

Questa è una disposizione di una tale enormità, sulla quale io richiamo, onorevoli colleghi, la vostra attenzione.

Il Senato si trova a giudicare di un fatto specifico che esula completamente dal campo politico, da quello tecnico, da ogni parvenza di opposizione; ci troviamo davanti ad un fatto morale, che ho fede che voi risolverete con quello spirito, con quel sentimento di alta giustizia che sono prerogativa di questa Assemblée.

Onorevoli colleghi, suffragate del vostro voto la mia proposta di soppressione. (*Bene*).

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Secondo il mio solito, pochissime parole.

Io mi associo anzitutto a quanto ha detto il senatore Reynaudi, e all'infuori di questo, prego il ministro di darmi una spiegazione.

Nel progetto di legge presentato alla Camera, l'articolo 26 suonava così: « Salvo quanto è stabilito dal seguente articolo 28, la presente legge avrà effetto dal giorno stesso della sua proclamazione ».

Nel progetto invece che venne a noi, cioè nel progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento, l'articolo 26 dispone che la legge non vada più in esecuzione dalla pubblicazione, ma dal 1° marzo 1913. Io sono sorpreso, perchè non so comprendere come in una legge organica si metta un articolo offensivo, come disse benissimo il senatore Reynaudi, per moltissimi ufficiali, e che ha una portata completamente irregolare.

Le leggi devono andare in esecuzione quando si pubblicano, e non vedo per quali ragioni si debba dare a questa un' esecuzione anteriore.

Un ufficiale in posizione di servizio ausiliario può essere richiamato temporaneamente, ma

non mai permanentemente, perchè ciò danneggia evidentemente molti altri ufficiali, e qui non si tratta di un solo ma chissà di quanti.

Molti anni or sono, il prode generale Sirtori, capo di stato maggiore dell'eroe dei due mondi, del generale Garibaldi, era stato messo a riposo. Si credette di richiamarlo in servizio e si fece perciò una legge speciale, che fu votata ed approvata: mai si pensò di farlo per mezzo di un articolo, frammistito a parecchi altri di differente natura.

E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lamberti.

LAMBERTI. Rinuncio alla parola, perchè mio scopo era precisamente quello di mettere in rilievo la differenza che vi è fra il testo del disegno di legge presentato al Senato, e quello presentato alla Camera.

E prego l'onor. ministro che, nel dare gli schiarimenti di risposta agli interpellanti, voglia dire anche se vi sono stati ufficiali messi in posizione ausiliaria fra il 1° marzo ed il 15 di marzo, giorno in cui è stata votata la legge nell'altro ramo del Parlamento, e nel caso vi siano stati individui ai quali venne applicata la posizione di servizio ausiliario, se si intenda che questi debbano essere richiamati e rientrare nei ruoli del servizio attivo.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Questo art. 26 stabilisce un precedente pericoloso, che può essere invocato anche dagli ufficiali dell'esercito, e per conseguenza il Senato dovrebbe riflettere bene, e nella sua saggezza meditare, se convenga approvare una disposizione che viola un principio sacrosanto di legge, il quale non è mai stato violato. La Commissione centrale di avanzamento per l'esercito mai si è prestata a fare questi salvataggi; ora qui siamo di fronte ad un vero salvataggio in favore di poche persone, ed è una cosa che non si può veramente sopportare. Io domando che il Senato rigetti questo articolo di legge. (*Approvazioni*).

LEONARDI CATTOLICA, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, ministro della marina. Io mi associo a tutti gli onorevoli oratori... (*Oh! oh! - Commenti*) nel senso che non

si debba fare una legge per le persone; e questa legge io non ho fatto. Ora farò la genesi di questo art. 26, e confido che il Senato vorrà credere alle mie parole e vi vorranno credere anche gli onorevoli senatori che hanno giustamente parlato e che - io mi metto nei loro panni - possono essere stati sorpresi da questo articolo che ha fatto loro l'impressione di cosa messa qui per qualcuno. Essi hanno parlato nel senso in cui io stesso convengo pienamente. (*Conversazioni e commenti*). E dico questo anche per un precedente a mio favore.

Quando nella Camera dei deputati fu proposto in una legge che avevo presentato, di fare un'aggiunta, la quale mirava a salvare un distinto ufficiale di marina, già uscito dai quadri del servizio attivo, sono stato il primo io a rifiutarmi...

REYNAUDI. Perché non fate lo stesso ora?

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Dunque io non potrei avere l'intenzione di violare ora una disposizione, quando io stesso non la volli violare in passato.

Come ho dichiarato, questo disegno di legge, specialmente per la parte riguardante i macchinisti, secondo l'ordine progressivo dei provvedimenti proposti dalla Commissione, avrebbe dovuto essere presentato fin dal principio del 1912.

Da quell'epoca era stato studiato, ma non fu possibile portarlo all'esame del Parlamento, a causa della guerra libica. Se la guerra non fosse avvenuta, un nuovo organico degli ufficiali macchinisti sarebbe stato approvato da tempo e per effetto delle promozioni che ne sarebbero derivate, non sarebbero stati colpiti dai limiti di età alcuni ufficiali che fornirono chiare prove della loro perizia proprio durante la guerra.

Malgrado ciò, nel testo del disegno di legge presentato alla Camera fin dal 13 febbraio 1913 (prego il Senato di notare la data della presentazione) questa disposizione transitoria di cui discutiamo non venne compresa, perché si sperava che la legge potesse essere approvata in tempo, per evitare la perdita di molti ufficiali superiori. Qui si tratta dunque di necessità di servizio, del servizio di cui ho la responsabilità, perché fare uscire un ufficiale per quanto bravo dal Corpo, è questione ben di-

versa che il farne uscire un certo numero rilevante.

Essendosi constatato nell'altro ramo del Parlamento, d'accordo con la Giunta generale del bilancio, che l'approvazione del disegno di legge non avrebbe potuto verificarsi con la sollecitudine che il caso specialissimo richiedeva, ed essendomi stati fatti presenti da molte autorità della marina, comandanti di dipartimento, comandanti di squadra, comandanti di navi isolate, ecc., autorità delle quali conservo le lettere, i gravi danni che tale ritardo avrebbe determinato, non tanto alle persone quanto al servizio, si stabilì, sempre d'accordo con la Giunta generale del bilancio, di introdurre nella legge l'articolo che discutiamo.

Quale è la portata di questo articolo? Esso puramente e semplicemente fissa al 1° marzo la data della applicazione della legge ed in tal modo mentre limita il danno del servizio a quanto era avvenuto fino a quella data, ha lasciato al Parlamento la più ampia latitudine di tempo per discutere ed approvare la legge fino all'ultimo giorno dei suoi lavori.

AmMESSO che un provvedimento era necessario, per ragioni di servizio e non di persone, quale altro mezzo poteva io adoperare?

L'Ufficio centrale suggeriva quello di modificare il piano di applicazione dei nuovi limiti di età al Corpo dei macchinisti, ciò che avrebbe ritardato l'uscita dal servizio attivo per tutti i gradi.

Anche prescindendo dalla questione pregiudiziale di cui dissi ieri, circa la possibilità giuridica di addivenire a ciò senza una legge, debbo far presente al Senato che un tale provvedimento avrebbe avuto un effetto di gran lunga più ampio.

E, per vero, l'art. 26 non consentirà di rimanere in servizio che a coloro che le Commissioni di avanzamento avranno riconosciuti idonei.

È stato, se non mi sbaglio, fatto accenno a qualcuno che per effetto di questa disposizione potrebbe avere beneficio.

Ora, e mi preme di assicurarlo al Senato nel modo più formale e più preciso, qui non si tratta di persone, si tratta di necessità di servizio. Io non so neppure quali siano gli ufficiali che sono usciti dalla marina dopo il 1° marzo, so soltanto che molte autorità, dai capi di dipartimento ai capi di navi isolate, mi hanno scritto

delle lettere per rappresentare gli inconvenienti che si sarebbero verificati se uscissero contemporaneamente molti ufficiali dalla testa del Corpo stesso.

L'articolo 26, ripeto, non consentirà di rimanere in servizio se non a coloro che le Commissioni di avanzamento giudicheranno meritevoli di promozione. Non sono dunque coloro che sono andati via che debbono ritornare, ma sono solo coloro che le Commissioni di avanzamento dichiareranno meritevoli di promozione.

A questo provvedimento pertanto sono stato costretto da null'altro che da gravi esigenze di servizio.

Richiamerò a questo riguardo l'attenzione del Senato sopra un fatto caratteristico, che vale a confermare questa mia asserzione.

La testa del ruolo degli ufficiali macchinisti nei gradi di generale, colonnello e tenente colonnello, comprendeva in tutto al 1° marzo dieci ufficiali, dei quali nove, nelle condizioni attuali, sarebbero fuori del servizio attivo nel 1914; cosicchè l'unico superstite, un tenente colonnello, avrebbe la via libera per arrivare al grado sommo della gerarchia in un tempo brevissimo, o per lo meno si sarebbe trovato nella necessità di esercitarne subito le funzioni.

Questo per gli ufficiali superiori. Per gli ufficiali inferiori, farò osservare che sarebbe un gravissimo danno per la disciplina e si susciterebbe il malumore in tutti i Corpi ove non si provvedesse come si propone.

Tra l'altro, i capitani macchinisti, che ora sono pari grado e meno anziani dei tenenti di vascello, raggiungerebbero il grado di tenente colonnello quando i loro antichi compagni non avrebbero ancora acquistato la denominazione di primi tenenti; e alcuni maggiori avrebbero due promozioni consecutive in un anno, se potessero trovarsi nelle condizioni minime di permanenza nel grado, previste dalla legge.

Ora, dato questo stato di cose nell'intesesse del Corpo e del servizio, io ministro della marina, che ho la responsabilità del servizio, ho giudicato che fosse opportuno uno speciale provvedimento, allorchando mi si fece osservare da tante persone rispettabilissime ed autorevoli a quali inconvenienti si andava incontro, e mi feci convinto come si convinse la Giunta generale del bilancio.

REYNAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REYNAUDI. Io vorrei che l'onorevole ministro avesse anche ugualmente resistito, come ha fatto in epoca passata, alle pressioni perchè accettasse una così grave modifica quale è quella che dà effetto retroattivo alla sospensione...

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Ma allora si trattava di persone e qui no.

REYNAUDI ...Mi lasci parlare, io le ho usata la deferenza di non interromperla, la pregherei quindi di controcambiarmi.

Nessuno degli argomenti che ha adottato il ministro attenua o distrugge quello che io ho detto; nessuno! Afferma il ministro che questo provvedimento riguarda solo gli ufficiali che sono stati giudicati idonei. Ma in passato, e sempre, sono andati in posizione ausiliaria ufficiali che erano da tempo iscritti sul quadro di avanzamento, ufficiali che contavano molti anni di grado, ma che suonata l'ora crudele della posizione ausiliaria, sono stati inesorabilmente mandati a casa. Ed erano brillanti e distinti ufficiali. Eppure la legge fatale li ha colpiti e se ne sono andati. Perchè dobbiamo ora fare una eccezione per gli ufficiali macchinisti e non tener conto del danno che ne deriverà a chi viene dopo di questi privilegiati? Ripeto pertanto che se il ministro conscio della sua responsabilità avesse resistito alle pressioni, avrebbe compiuto un alto dovere ed avrebbe avuto anche il mio plauso.

Ma questa fortezza lei non l'ha dimostrata, signor ministro, e noi ci troviamo a dovere giudicare di un provvedimento che mi astengo dal qualificare.

In quanto poi alle persone, mi duole, mi addolora di accennare che tra i favoriti ve ne è uno che pure avendo alto valore professionale, risulta abbia esercitato in marina influenze dannose alla disciplina...

PRESIDENTE. Avverto l'on. Reynaudi che dal regolamento non sono permesse personalità.

REYNAUDI ...Non ho nominato la persona, accenno soltanto ad un fatto che è noto al ministro e che egli non potrà negare. Ed ho finito.

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Mi duole di non potermi accontentare delle spiegazioni date dal

ministro. Anzitutto, presentando la legge in Senato, mi pare che, trattandosi di un argomento così importante, il ministro avrebbe dovuto farne cenno nella sua relazione. Nella relazione invece si rimette alla relazione fatta all'altro ramo del Parlamento, dove, a proposito delle disposizioni transitorie, non si dice altro se non che esse si capiscono da sé.

Sta bene che il ministro abbia una grande responsabilità dei servizi, ma per quanto egli mi dica, io non crederò mai che l'andata in posizione ausiliaria di alcuni ufficiali macchinisti possa compromettere i servizi della marina. Se i comandanti di dipartimento e le altre autorità marittime ancora in servizio attivo, gli hanno chiesto questo strappo alla legge, hanno fatto molto male. Noi vediamo che qui, in questo augusto Consesso, tutti coloro che non sono più in attività, ma che hanno percorso una lunga e gloriosa carriera, si schierano contro quest'articolo. Io quindi mi rivolgo a voi, miei egregi colleghi: la responsabilità nostra in questo momento è grandissima: noi non possiamo ammettere che in una legge organica si offenda un'altra legge, con la quale furono stabiliti dei limiti di età, che danno agli ufficiali dei diritti acquisiti; vi prego, pertanto, vivamente di votare contro questo articolo di legge. La nostra responsabilità, lo ripeto, in questo momento è grandissima. (*Bene*).

LEONARDI CATTOLICA, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Io debbo una risposta agli onorevoli senatori Reynaudi e Morra di Lavriano.

L'onorevole Reynaudi ha detto una cosa che può avere impressionato. Egli dice che rientrerà un ufficiale il quale non è meritevole; ma io faccio osservare al Senato che gli ufficiali che rientreranno son quelli che saranno giudicati meritevoli dalle Commissioni di avanzamento.

PEDOTTI. Domando di parlare.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Quello poi che ha detto il senatore Morra di Lavriano è certamente impressionante; ma io domando al Senato che non sia ugualmente onante il fatto che alla fine del 1914, ufficiali superiori macchinisti, da gettenecolonello, ne cadranno nove

e questo significa che tutti quelli che sono alla testa andranno via. Ora noi per le nostre navi abbiamo bisogno di gente già sperimentata.

Ed aggiungo, completando una precedente risposta al senatore Reynaudi, che siccome il numero dei posti si aumenta, coloro che rientreranno prenderanno i posti aumentati e così non si lederanno le legittime aspettative di carriera degli altri.

Quindi, mentre questi giovani avranno la sicurezza della posizione, avranno il vantaggio di un organico più largo ed il servizio non ne soffrirà affatto.

Mi pare che, dopo queste considerazioni, il Senato possa convincersi che non si tratta di questioni personali, ma si tratta unicamente dell'interesse dell'Amministrazione della marina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pedotti.

PEDOTTI. L'onorevole ministro dopo avere poco anzi, nella sua precedente risposta agli oratori, accennato che non ci sarebbe nessun richiamo dalla posizione ausiliaria, adesso viene a confermare che saranno nove o dieci i richiamati...

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. (*Interrompendo*). Non ho mai detto questo.

PEDOTTI...Resta però stabilito che la legge sulla posizione ausiliaria viene in questa circostanza violata, inquantochè si riammettono in servizio attivo quelli che già erano dalla legge stessa stati colpiti. Ora questa violazione di una legge fondamentale, che, come è stato ricordato, fu sempre rispettata e per la marina e per l'esercito, questa violazione stabilirebbe un precedente veramente pericoloso.

L'onorevole ministro ha detto che necessità supreme di servizio provocate da cause che furono conseguenza della guerra libica...

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. (*Interrompendo*). Ma io non ho detto questo.

PEDOTTI...Allora forse non avrò inteso bene. Ella ha però accennato a ragioni di servizio. Non è per salvare alcuna persona ha detto, ma per provvedere agli interessi del servizio.

Se l'onorevole ministro prevedeva le deficienze, e si potevano prevedere da tempo, che

si sarebbero verificate negli ufficiali macchinisti, perchè non ha egli provveduto, piuttosto che dover toccare alla legge fondamentale sulla posizione ausiliaria, perchè non ha egli provveduto con un piccolo disegno di legge speciale presentato in tempo al Parlamento, che il Parlamento certamente non si sarebbe rifiutato di esaminare e di approvare?

Perchè, incidentalmente invece, in una legge di questa natura, che presenta già tanti altri difetti, ha egli voluto introdurre una questione di questo genere?

Non mi diffondo, perchè l'ora del tempo non lo consente e le condizioni di animo del Senato non sono tali da suggerire che più oltre io tenga la parola.

Mi associo bensì completamente alle considerazioni fatte ieri ed oggi dall'egregio collega senatore Morra di Lavriano ed a quelle svolte dagli altri oratori, nel senso di esprimere il voto che il Senato, prima di approvare questo disegno di legge, ponga ben mente che si tratta di una legge di carattere eminentemente organico, e che leggi di questa natura, una volta applicate, fanno sentire la loro influenza sopra quegli organismi moralmente così delicati e sensibili, che sono la marina e l'esercito, per tempo assai lungo, onde finiscono per produrre ben gravi inconvenienti quante volte non sian leggi veramente e seriamente meditate. Sono leggi che non si debbono approvare se non quando siano, se non perfette almeno quasi perfette.

Però io dichiaro che darò il mio voto contrario a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, veniamo ai voti.

Sull'art. 26 vi è una domanda di votazione per appello nominale, firmata da dieci senatori, e cioè dai signori: Canevaro, Di Brazzà, Ponza Coriolano, Ponza Cesare, Ponza di San Martino, Di Collobiano, Gerbaix De Sonnaz, Goiran, Di Terranova, Ponzio-Vaglia e Morra di Lavriano.

A norma del regolamento, non potendo mettersi in votazione la soppressione di un articolo, si metterà ai voti l'art. 26 come è proposto.

Coloro che ne vogliono la soppressione, risponderanno *no*; coloro che lo approveranno, risponderanno *sì*.

Prego il senatore, segretario, Melodia di procedere all'appello nominale.

MELODIA; *segretario*, procede all'appello nominale.

Rispondono **si** i senatori:

Annaratone.

Bacelli, Balestra, Bertetti, Bettoni, Blasernà, Borgatta.

Calabria, Camerano, Capaldo, Cefalo, Cefaly, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Cuzzi.

Del Zio, De Renzi, Di Carpegna, Di Martino, Di San Giuliano, Di Scalea.

Falconi, Filomusi Guelfi, Fiore, Florena, Fortunato, Franchetti.

Garavetti, Giordano Apostoli, Giorgi, Gorio, Grassi, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica.

Malvano, Mariotti, Massarucci, Mazziotti, Medici, Melodia, Minervini.

Parpaglia, Paternò, Perla.

Quarta.

Riolo, Rolandi Ricci, Roux.

Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, Santini, Scaramella Manetti, Scillamà, Senise Tommaso, Spingardi.

Tami, Todaro, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Volterra.

Rispondono **no** i senatori:

Barracco Giovanni, Barzellotti, Bava Beccaris, Biscaretti, Bodio.

Cadolini, Canevaro, Colonna Prospero, Compagna.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cesare, De Cupis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Collobiano, Di Terranova.

Fabrizi, Frascara.

Gherardini, Goiran, Grenet, Guala, Gualterio.

Lamberti, Lucca.

Martinez, Martuscelli, Mazza, Mazzoni, Monteverde, Morra.

Pagano, Pasolini, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, Ponza Cesare, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Reynaudi.

Sonnino.

Tiepolo, Tommasini.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'art. 26:

Senatori votanti	110
Risposero <i>sì</i>	64
Risposero <i>no</i>	46

L'art. 26 è approvato.

(*Commenti animati*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procediamo nella discussione degli altri articoli.

Art. 27.

È abrogata la legge 3 dicembre 1878, numero 4610, serie 2ª.

Gli art. 7 e 8 e il comma *b*) dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1909, n. 377, sono soppressi.

S'intendono parimenti modificate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle sancite dalla presente legge e annesse tabelle.

Nulla è innovato nei riguardi delle disposizioni speciali stabilite dalle leggi 5 luglio 1882 n. 853 (serie 3ª) e 13 luglio 1910, n. 430, per l'indennità d'arma, i limiti di età e il trattamento di pensione degli ufficiali macchinisti. Restano parimenti immutate le disposizioni della legge 27 dicembre 1906, n. 692, relative ai collocamenti a riposo degli assistenti del Genio navale, ai quali s'intenderà altresì esteso il disposto dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.

A questo art. 27 c'è una proposta di emendamento del senatore Gualterio, il quale vorrebbe che si sopprimesse dall'articolo stesso le ultime parole: « e annesse tabelle ».

Domando al Senato se questo emendamento del senatore Gualterio è appoggiato.

(È appoggiato).

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Gualterio per lo svolgimento della sua proposta di emendamento.

GUALTERIO. Sarò oltremodo breve per due ragioni: una nell'interesse della legge, l'altra perchè parlando poco può essere che forse sia ascoltato di più. Ho domandato che fossero sopresse queste parole: *e annesse tabelle* perchè ho rilevato nelle tabelle due inesattezze.

La prima inesattezza è alla tabella C, dove sono gli organici. L'organico del Corpo degli ufficiali di vascello è all'incirca nei gradi di ammiraglio quasi uguale all'organico presente e l'organico dei viceammiragli è identico. Ora il Parlamento ha approvato una legge nel 1910 la quale porta questa disposizione: « La tabella, annessa alla legge 14 luglio, ecc., s'intenderà aumentata di un viceammiraglio - cioè che da 7 possano diventare 8 - e diminuita di un contrammiraglio quando al contrammiraglio specialista direttore generale di artiglieria ed armamenti presso l'Amministrazione centrale per la sua anzianità a generale, spetti promozione al grado superiore. In tal caso il numero dei contrammiragli specialisti direzionali s'intenderà diminuito di uno ».

Questa legge che fu presentata dall'attuale ministro fu fatta appositamente perchè il ruolo degli specialisti, che formano parte integrante del Corpo degli ufficiali di vascello, aveva due contrammiragli e non vi era la possibilità che uno di questi potesse passare viceammiraglio, perchè se fosse passato a viceammiraglio avrebbe tolto uno dei posti a uno dei viceammiragli naviganti. Per ovviare a questo inconveniente, senza variazioni di organico, la legge citata stabiliva che quando l'interesse del servizio e la capacità del direttore generale di artiglieria potessero consigliare il ministro e le Commissioni di avanzamento a promuoverlo viceammiraglio in questo caso i viceammiragli sarebbero diventati otto e sarebbe diminuito uno dei contrammiragli specialisti.

Ora, l'art. 27 abroga tutte le leggi precedenti e quindi anche questa ed il direttore generale d'artiglieria attuale che è un distintissimo ufficiale specialista e che è interesse della marina conservare, non può passare viceammiraglio appunto perchè è abrogata questa legge. Allora quando egli avrà toccato i limiti d'età il contrammiraglio dovrà andarsene e la marina lo perderà cinque anni prima, per la mancanza di quella disposizione.

Abbiamo votato in questo momento per appello nominale un articolo con il quale, nell'interesse del servizio è dato anche un effetto retroattivo alla legge che si vota; mi pare ora che aver dimenticato in questa tabella una personalità così importante come il direttore generale d'artiglieria, dal quale dipende tutto l'armamento delle artiglierie delle nostre navi,

sia cosa assai grave. Evidentemente si sarebbe dovuto pensare o nell'articolo o nelle tabelle ad inserire la disposizione che in determinati casi possa il numero dei viceammiragli essere portato ad otto, come attualmente è stabilito ed io ho fatto la proposta di revisione delle tabelle per non toccar la legge. Nella tabella B è il Corpo degli assistenti del Genio navale, chiamiamolo così, nonostante il numero esiguo di essi, il quale figura come aggregato al Corpo Reali equipaggi. Ora, questa posizione di *aggregato* non definisce in modo chiaro cosa sia; e la ragione, per cui l'Ufficio centrale nella relazione al disegno di legge sui provvedimenti per il Corpo Reali equipaggi propose di sopprimere quell'inciso, relativo agli assistenti del Genio navale, fu precisamente per reintegrare questi assistenti navali nella loro primitiva posizione nel Corpo del Genio navale. E il motivo è che agli assistenti del Genio navale si è dato l'uniforme perchè debbono imbarcare, ma non sono un vero Corpo militare.

Essi sono reclutati dagli operai dell'arsenale e quando debbono avanzare in luogo di progredire nella carriera militare vanno a far parte dei tecnici d'arsenale, non essendovi in quel Corpo, raggiunta la prima classe, possibilità di avanzamento. Quella degli assistenti del Genio Navale non è che una posizione transitoria, ed è perciò che sempre furono classificati come appartenenti al Corpo del Genio navale.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. La legge che permise la promozione a viceammiraglio del controammiraglio non è abrogata dal presente disegno di legge e d'altra parte poi in questa tabella è il numero organico degli ufficiali dei vari gradi. Quando un controammiraglio specialista direzionale passerà viceammiraglio, vi sarà un viceammiraglio di più ed un controammiraglio di meno. Ecco tutto.

Circa l'altra questione sollevata dal senatore Guarnieri e della quale ha parlato anche l'onorevole senatore Grenet, io ho usata la parola *aggregati*, perchè sono nell'ordine di idee dell'Ufficio centrale, giacchè, dicendo *incorporati* si poteva ritenere che questa classe di assistenti avesse tutti gli obblighi dei militari:

mentre dicendo *aggregato* ho inteso che il loro ufficio rimane qual'è.

Mi rincresce quindi di non poter accettare l'emendamento proposto.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. L'art. 27 dice: « S'intendono parimenti modificate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle sancite dalla presente legge e annessa tabella », dunque è abrogata anche questa legge del luglio 1907, ed essendo abrogata non vi è la possibilità che vi sia questo ottavo viceammiraglio perchè il bilancio non lo porta, ed i bilanci bisogna che siano in relazione con gli organici.

Quindi mantengo la proposta.

PRESIDENTE. Su questo articolo vi è la proposta del senatore Gualterio della soppressione delle parole « e annesse tabelle ».

Siccome il nostro regolamento non consente che si pongano ai voti le soppressioni, così metterò ai voti queste parole. Vuol dire che chi le vuole soppresse non le approverà.

Chi approva le parole « e annesse tabelle » è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Metto ora ai voti l'intero articolo 27, nel testo che ho letto.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 28.

Le variazioni nei quadri organici dei corpi militari della Regia marina, derivanti dall'applicazione della presente legge, avranno effetto nel periodo di un quinquennio, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi di concerto col ministro del tesoro, e in relazione alle maggiori assegnazioni di cui all'art. 39.

(Approvato).

Art. 29.

I sottufficiali macchinisti già brevettati per la nomina a sottotenente macchinista, e quegli altri che potranno ottenere in seguito lo stesso titolo fino ad estinzione dell'attuale ruolo transitorio dei sottufficiali dell'anzidetta categoria, conserveranno ovvero acquisteranno il diritto alla nomina ad ufficiale, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, in base alle norme della legge 27 dicembre 1906, n. 680.

(Approvato).

Art. 30.

Gli ufficiali macchinisti tuttora in servizio all'entrata in vigore della presente legge, e i sottufficiali macchinisti che dopo quella data saranno nominati ufficiali secondo il precedente ordinamento, passeranno a far parte del nuovo ruolo degli ufficiali macchinisti nel Corpo dello stato maggiore generale, proseguendo la carriera nello stesso ruolo colle norme fino ad ora vigenti.

(Approvato).

Art. 31.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo che, per effetto dell'applicazione dell'annessa tabella C, verranno a trovarsi in eccedenza al quadro organico del proprio grado, saranno considerati in soprannumero.

All'eliminazione di tali eccedenze sarà provveduto mediante trasferimenti nei personali civili della Regia marina, secondo le norme che verranno stabilite con altra legge.

Fino a che tale legge non sia intervenuta, l'avanzamento degli attuali ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo avrà luogo normalmente senza tener conto delle eccedenze predette.

(Approvato).

Art. 32.

Le leggi 19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3ª) e 30 giugno 1889, n. 6155 (serie 3ª), sono abrogate.

Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, in attività di servizio all'entrata in vigore della presente legge, costituiranno un ruolo transitorio fino ad estinzione del medesimo, proseguendo, in esso la carriera colle norme attualmente in vigore per l'avanzamento e per i limiti di età.

I capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi che all'anzidetta data si troveranno iscritti nel quadro di avanzamento per la nomina a sottotenente del Corpo stesso conserveranno il diritto alla nomina in base alle disposizioni preesistenti.

Nessun'altra iscrizione nell'anzidetto quadro potrà effettuarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 33.

Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e i sottufficiali della soppressa categoria furieri del Corpo medesimo potranno ottenere il trasferimento nei personali civili della Regia marina

in base a speciali disposizioni che verranno stabilite con altra legge.

(Approvato).

Art. 34.

Potranno concorrere a formare la nuova categoria « radiotelegrafisti » del Corpo Reale equipaggi i militari delle categorie « timonieri » e « semaforisti », che siano abilitati al servizio radiotelegrafico.

Apposite norme, da approvarsi con decreto Reale, stabiliranno le condizioni e le modalità per tali passaggi, nonché tutte le altre disposizioni relative all'anzidetta categoria di nuova costituzione, alla quale si intenderanno estese le disposizioni dell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 345 (articoli 3 e 3-bis della legge 27 giugno 1901, n. 276).

(Approvato).

Art. 35.

I sottufficiali della soppressa categoria furieri del Corpo Reale equipaggi, fino a tanto che non potranno ottenere il trasferimento nei personali civili della Regia marina, giusta il precedente art. 33, costituiranno un ruolo transitorio di eliminazione, conseguendo in esso l'avanzamento con le norme sancite per le altre categorie del Corpo Reale equipaggi.

(Approvato).

Art. 36.

I sottocapi della soppressa categoria furieri del Corpo Reale equipaggi, che abbiano già conseguito la rafferma con soprassoldo all'entrata in vigore della presente legge, potranno ottenere il trasferimento nelle altre categorie del Corpo Reale equipaggi, purchè riconosciuti idonei in base alle norme che stabilirà il ministro della marina.

Gli altri sottocapi e i comuni della stessa categoria furieri costituiranno un ruolo transitorio all'entrata in vigore della presente legge, nel quale rimarranno, senza poter conseguire l'avanzamento ai gradi di sottufficiale, fino al termine della ferma o della rafferma in corso.

Tuttavia quei sottocapi e comuni che, compiuta tale ferma o rafferma, chiedessero di rimanere in servizio, potranno far passaggio in altre categorie del Corpo Reale equipaggi se ne saranno riconosciuti idonei in base alle norme di cui al primo comma dell'articolo presente.

(Approvato).

Art. 37.

Per la prima applicazione della presente legge, agli attuali assistenti del Genio navale di 1^a classe sarà assegnato lo stipendio annuo di lire 2800 accresciuto di uno o due aumenti sessennali di lire 360 ciascuno, a seconda che abbiano rispettivamente compiuto 10 o 16 anni di servizio effettivo dalla nomina ad assistente di 2^a classe.

Gli assistenti di 2^a classe in ruolo all'entrata in vigore della presente legge saranno promossi alla 1^a classe quando abbiano compiuto quattro anni di servizio dalla nomina ad assistente e siano riconosciuti idonei per tale avanzamento. A coloro che non conseguiranno tale promozione sarà assegnato lo stipendio di lire 2300, accresciuto di uno o due aumenti sessennali di lire 230 ciascuno, a seconda che essi abbiano rispettivamente compiuto 6 o 12 anni di servizio effettivo in qualità di assistente di 2^a classe.

(Approvato).

Art. 38.

Entro il 31 dicembre 1913 sarà presentato al Parlamento un disegno di legge che riordinerà le disposizioni relative alla riserva navale, in conseguenza delle norme sancite dalla presente legge e annesse tabelle.

Gli ufficiali attualmente iscritti in soprannumero nell'organico degli ufficiali di complemento in base all'art. 13, penultimo comma, della legge 27 giugno 1909, n. 377, saranno trasferiti col loro grado ed anzianità nei quadri della riserva navale se non riuniranno, alla data d'entrata in vigore della presente legge, le condizioni prescritte dai precedenti articoli 17, 18 e 19. Quelli che, trovandosi in possesso di tali condizioni, resteranno nei ruoli degli ufficiali di complemento, entreranno a far parte del relativo quadro organico.

(Approvato).

Art. 39.

Il Fondo per l'emigrazione reintegrerà al bilancio del Ministero della marina, a semestri anticipati, tutte le competenze fisse (stipendi, quinquenni, indennità d'arma) spettanti agli ufficiali medici della Regia marina in servizio d'emigrazione, secondo il numero di ufficiali stabilito in ciascun grado per tale servizio dall'annessa tabella C (quadro organico del Corpo sanitario militare marittimo).

Il Fondo per l'emigrazione verserà inoltre al bilancio della marina, in due rate semestrali anticipate, la somma annua di lire 22,000, quale contributo alle spese generali relative al Corpo sanitario militare marittimo, a decorrere dal 1^o gennaio 1914.

(Approvato).

Art. 40.

Per sostenere la maggiore spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni, in aggiunta alle spese effettive consolidate stabilite dalle vigenti leggi:

Esercizio 1914-15	35,000
» . 1915-16	155,000
» 1916-17 e seguenti	370,000

(Approvato).

Art. 41.

La somma corrispondente agli stipendi degli ufficiali commissari considerati in soprannumero a termine dell'art. 31, e l'attuale stanziamento del capitolo: « Ufficiali del Corpo Reale equipaggi », saranno portati in distinti capitoli nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Nella stessa parte straordinaria sarà istituito uno speciale capitolo per il pagamento delle competenze d'ogni specie dovute ai sottufficiali della categoria « furieri » del Corpo Reale equipaggi. Lo stanziamento complessivo di tale capitolo che ammonterà a lire 1,050,000, sarà costituito, con decreto del ministro del tesoro, mediante opportuni trasporti di fondi dai capitoli del bilancio della marina relativi al Corpo Reale equipaggi (paghe, soprassoldi, rafferme, viveri).

Tutti gli stanziamenti complessivi di ciascun capitolo della parte straordinaria, di cui al presente articolo, saranno mantenuti integri fino a tanto che non sarà provveduto alla sistemazione nei personali civili della Regia marina degli ufficiali commissari in eccedenza, degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e dei sottufficiali della categoria « furieri » del Corpo medesimo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

TABELLA A.

Composizione gerarchica e corrispondenza dei gradi per i Corpi degli ufficiali della Regia marina.

Denominazione generica	Corpo dello stato maggiore generale		Corpo del genio navale	Corpo sanitario militare marittimo	Corpo di commissariato militare marittimo	Corrispondenza coi gradi del Regio esercito
	Ufficiali di vascello	Ufficiali macchinisti				
UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.						
Ufficiali ammiragli e ufficiali generali	Ammiraglio	—	—	—	—	Generale d'esercito
	Vice ammiraglio	Ten. gen. macch.	Ten. gen. genio nav.	Ten. gen. medico	—	Tenente generale
Ufficiali superiori . . .	Contrammiraglio	Magg. gen. macch.	Magg. gen. genio nav.	Magg. gen. medico	Magg. gen. commiss.	Maggiore generale
	Capitano di vascello	Colonnello macch.	Colonn. genio nav.	Colonnello medico	Colonnello commiss.	Colonnello
	Capitano di fregata	Ten. col. macch.	Ten. col. genio nav.	Ten. col. medico	Tenente col. comm.	Tenente colonnello
	Capitano di corvetta	Maggiore macch.	Maggiore genio nav.	Maggiore medico	Maggiore commiss.	Maggiore
Ufficiali inferiori	Primo ten. di vascello	—	—	—	—	—
	Tenente di vascello	Capitano macch. (*)	Cap. genio nav. (*)	Capitano medico (*)	Capitano comm. (*)	Capitano
Allievi	Sottoten. di vascello	Tenente macch.	Tenente genio nav.	Tenente medico	Tenente commiss.	Tenente
	Guardiamarina	Sottotenente macch.	—	—	Sottoten. commiss.	Sottotenente
Ufficiali inferiori	Aspirante R. Acc. nav.	Aspirante R. Acc. nav.	—	—	—	Maresciallo magg.
	Allievo R. Acc. nav.	Allievo R. Acc. nav.	—	—	—	Soldato
UFFICIALI DI COMPLEMENTO.						
Ufficiali superiori . . .	Capitano di corvetta	—	—	—	—	Maggiore
	Tenente di vascello	Capitano macch.	Capitano genio nav.	Capitano medico	Capitano commiss.	Capitano
Ufficiali inferiori	Sottoten. di vascello	Tenente macch.	Tenente genio nav.	Tenente medico	Tenente commiss.	Tenente
	Guardiamarina	Sottotenente macch.	—	Sottotenente medico	Sottotenente comm.	Sottotenente

(*) I capitani con 12 o più anni di grado hanno rango corrispondente a quello dei primi tenenti di vascello.

TABELLA B.

Composizione gerarchica e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali, graduati e comuni della Regia marina.

DENOMINAZIONE GENERICA	CORPO REALE EQUIPAGGI															Personale aggregato al Corpo Reale equipaggi — Assistenti del Genio navale	Corrispondenza coi gradi del Regio Esercito	
	Marinai	Timonieri	Cannonieri	Torpedinieri	Radiotelegrafisti	Aiutanti	Meccanici	Fuochisti	Operai	Semaforisti	Infermieri	Musicanti e trombettieri	Categorie in via di eliminazione che si conservano transitoriamente					
													Macchinisti	Fuochisti	Furieri			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Direttore del Corpo musicale della R. marina	—	—	—	—	—	Maestro direttore di banda
Sottufficiali	Nocchiere di 1 ^a cl.	Capo timoniere di 1 ^a classe	Capo cannoniere di 1 ^a classe.	Capo torpediniere di 1 ^a classe	Capo radiotelegrafista di 1 ^a classe	Aiutante di 1 ^a cl.	Capo meccanico di 1 ^a classe	—	Maestro di 1 ^a cl.	Capo semaforista di 1 ^a classe	Capo infermiere di 1 ^a classe	Capo musica di 1 ^a classe	Primo macchinista	Capo fuochista di 1 ^a classe	Capo furiere di 1 ^a classe	Assistente di 1 ^a cl.	Maresciallo maggiore	
	Nocchiere di 2 ^a cl.	Capo timoniere di 2 ^a classe	Capo cannoniere di 2 ^a classe	Capo torpediniere di 2 ^a classe	Capo radiotelegrafista di 2 ^a classe	Aiutante di 2 ^a cl.	Capo meccanico di 2 ^a classe	—	Maestro di 2 ^a cl.	Capo semaforista di 2 ^a classe	Capo infermiere di 2 ^a classe	Capo musica di 2 ^a classe	Secondo macchinista	Capo fuochista di 2 ^a classe	Capo furiere di 2 ^a classe	Assistente di 2 ^a cl.	Maresciallo capo	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sergente magg.(1)
Graduati	Secondo nocchiere	2 ^o capo timoniere	2 ^o capo cannoniere	2 ^o capo torpedin.	2 ^o capo radiotelegrafista	2 ^o aiutante	2 ^o capo meccanico	—	2 ^o maestro	2 ^o capo semaforista	2 ^o capo infermiere	2 ^o capo musicante o 2 ^o capo trombettiere	—	2 ^o capo fuochista	2 ^o capo furiere	—	Sergente	
	Sottonocchiere	Sottocapo timon.	Sottocapo cannon.	Sottocapo torpediniere	Sottocapo radiotelegrafista	—	Sottocapo meccan.	—	Sottomaestro	Sottocapo semaforista	Sottocapo inform.	Sottocapo music. o sottocapo trombettiere	—	Sottocapo fuochista	Sottocapo furiere	—	Caporal maggiore	
Comuni	di 1 ^a classe	Marinaio scelto	Timoniere	Cannoniere scelto	Torpedin. scelto	Radiotelegrafista	—	—	Fuochista scelto	Operaio	Semaforista	Infermiere scelto	Musicante o trombettiere	—	—	Furiere scelto	—	Appuntato
	di 2 ^a classe	Marinaio	Allievo timoniere	Cannoniere o allievo specialista cannoniere	Torpedin. ed allievo specialista torpediniere	Allievo radiotelegrafista	—	Allievo meccanico	Fuochista o allievo fuochista	Allievo operaio	Allievo semaforista	Infermiere o allievo inferm.	Allievo musicante o allievo trombettiere	—	—	Furiere e allievo furiere	—	Soldato
	di 3 ^a classe	Mozzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Corrispondono al grado di sergente maggiore i secondi capi dopo tre anni di grado, con denominazione di «2^o capo anziano».




TABELLA C

Quadri organici dei Corpi militari della Regia marina.

CORPO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE.

a) *Ufficiali di vascello.*

	Numero organico
Ammiraglio	1
Vice-ammiragli.	7
Contrammiragli.	17
Capitani di vascello	56
Capitani di fregata	90
Capitani di corvetta	110
Tenenti di vascello	490
Sottotenenti di vascello.	340
Guardiamarina	340
	<hr/> 1,111 <hr/>

b) *Ufficiali macchinisti.*

	Numero organico
Tenente generale macchinista	1
Maggiori generali macchinisti	2
Colonnelli macchinisti	8
Tenenti colonnelli macchinisti	16
Maggiori macchinisti.	32
Capitani macchinisti	78
Tenenti macchinisti	158
Sottotenenti macchinisti.	158
	<hr/> 295 <hr/>

CORPO DEL GENIO NAVALE.

	Numero organico
Tenente generale del Genio navale	1
Maggiori generali del Genio navale	3
Colonnelli del Genio navale	9
Tenenti colonnelli del Genio navale	10
Maggiori del Genio navale.	15
Capitani del Genio navale	62
Tenenti del Genio navale	26
	<hr/> 126 <hr/>

CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO.

	Numero organico
Tenente generale medico	1
Maggior generale medico	1
Colonnelli medici	9
Tenenti colonnelli medici	16
Maggiori medici	40
Capitani medici	135
Tenenti medici	30
	<u>232</u>

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO.

	Numero organico
Maggior generale commissario	1
Colonnelli commissari	7
Tenenti colonnelli commissari	17
Maggiori commissari	20
Capitani commissari	92
Tenenti commissari	63
Sottotenenti commissari	63
	<u>200</u>

CORPO REALE EQUIPAGGI.

La forza organica del Corpo Reale equipaggi, eccettuata quella del personale aggregato (assistenti del Genio navale), è determinata annualmente, per ciascun grado, collo stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Al direttore del Corpo musicale della Regia marina è assegnato lo stipendio di lire 2,400, con diritto a quattro successivi aumenti quadriennali di lire 400 ciascuno.

ASSISTENTI DEL GENIO NAVALE.

Numero organico	Gradi e classi	Stipendio annuo	Avanzamento di classe e aumenti periodici di stipendi
32	Assistente di 1ª classe	2,800	due aumenti sennennali di lire 360 ciascuno.
	Assistente di 2ª classe	2,300	due aumenti sennennali di lire 230 ciascuno.

NOTE ALLA TABELLA C.

1° I Principi Reali, che hanno grado di ufficiale in alcuno dei Corpi militari della Regia marina sono considerati fuori quadro.

2° Il ministro, il sottosegretario di Stato della marina, il segretario generale del Ministero della marina, se ufficiali, possono essere considerati fuori del quadro organico del Corpo al quale appartengono.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per la votazione di questo disegno di legge.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Saluto al Presidente.

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Ho chiesto la parola per porgere a lei, onorevole Presidente, a nome dei colleghi, i nostri più cari e devoti auguri per la sua salute. Possa ella presiederci per molti anni ancora, affinché le nostre riunioni sieno sempre dirette come Ella sa dirigerle. (*Bravo, bene, applausi generali*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Governo si associa alle parole del senatore Morra. Il Governo è riconoscente al Presidente del Senato per l'alto sentimento di dignità, che ha portato costantemente nel guidare i lavori di questo altissimo Consesso, che è base fondamentale delle nostre istituzioni. Io ringrazio quindi l'illustre Presidente dell'opera sua. Mi si consenta anche di ringraziare il Senato per la cooperazione validissima, che ha dato al Governo in un periodo estremamente difficile. (*Applausi*).

Il Senato ha concorso anche ad una riforma fondamentale nei nostri ordinamenti politici, approvando la grande riforma elettorale. Auguro e confido che il Paese comprenda la grandissima importanza di seguire un indirizzo libe-

rale, che consolidi ad un tempo le nostre istituzioni e le pubbliche libertà. (*Vive approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*). Colleghi carissimi, anche quest'oggi ho la dolce conferma del vostro affetto; e ringrazio l'on. senatore Morra e voi tutti di gran cuore. Anche oggi è venuta a me la parola cortese e benevola dal banco del Governo, onde io ringrazio vivamente il Presidente del Consiglio ed i ministri. (*Approvazioni - Applausi*).

Ci separiamo oggi, ma non per scioglierci; non ci sciogliamo; non abbiamo mandato da deporre; non abbiamo suffragio a cui presentarci. Rimaniamo, come la vecchia guardia, con le armi al piede, al lato del Trono, in attesa del richiamo all'opera nuova legislativa.

Dell'opera prestata nella legislatura, che va a chiudersi, lasciamo di menar vanto: abbiamo fatto il nostro dovere; abbiamo osservato il giuramento per il bene della Patria e del Re, in ogni e qualunque pubblica vicenda. (*Applausi vivissimi*).

Quando sarà l'ora, torneremo al dovere. Il Senato lo adempirà con lo stesso fervore, con lo stesso amor di Patria, con la stessa fede nelle libere istituzioni, con la stessa devozione al Re. (*Vicissimi applausi*).

Nell'intervallo, tutto volga propizio al Governo; ogni cosa vada a seconda degli intenti dell'eminente uomo, che vi presiede. Il suo senno, la sua forza, che ha giovato a condurre, nelle armi e nella politica estera, l'Italia a maggiore potenza, gli valga anche a guidare lungamente il timone della nave dello Stato, e a condurla incolame anche nei cimenti interni. (*Applausi vivissimi*).

Il cielo felicitì il popolo, felicitì la Reggia. Separiamoci al grido di viva il Re! (*Vivi e prolungati applausi; grida di viva il Re.*)

Saluto all' Esercito e all' Armata.

BARZELLOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI. Onorevoli colleghi, dopo i meritatissimi ringraziamenti che il Senato ha tributato al nostro caro Presidente, dopo le belle e giuste parole dell'on. Giolitti, permettetemi di esprimere un voto.

Io sento, e credo che voi tutti sentiate con me, che non ci possiamo separare, senza mandare un saluto di plauso e di augurio all'esercito ed alla marina, e senza augurare ai gloriosi duci, agli ufficiali, che sono l'orgoglio del paese, ed ai prodi soldati, il proseguimento di quell'opera, così fortunatamente e valorosamente ripresa in questi giorni, la quale darà principio al pacifico assetto della nostra colonia. (*Applausi vivissimi.*)

PRESIDENTE. Il Senato accoglie il voto espresso dal senatore Barzellotti. (*Applausi.*)

Comunicazione del senatore Canevaro.

CANEVARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO. Per compiacere ad un nostro collega (è cosa che posso dire ora, perchè non può avere più influenza sul voto) per compiacere un nostro collega ammiraglio, attualmente infermo, il senatore Candiani, che non ha potuto assistere a questo dibattito, dirò che ho ricevuto un telegramma, col quale egli dichiara che, se fosse stato presente, sarebbe stato contrario al progetto di legge. (*Rumori - Commenti.*)

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione a scrutinio segreto i senatori:

Annaratone, Astengo.

Baccelli, Balestra, Barracco Giovanni, Bar-

zellotti, Bava Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Cadolini, Calabria, Camerano, Canevaro, Capaldo, Cefalo, Cefaly, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Compagna, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Renzi, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Filomusi Guelfi, Fiore, Florena, Fortunato, Franchetti, Frascara. Garavetti, Gherardini, Giordano Apostoli, Goiran, Gorio, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio, Gui.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Lucca.

Malvano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Marsarucci, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Medici, Melodia, Minervini, Monteverde, Morra, Mortara.

Pagano, Parpaglia, Pasolini, Paternostro, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Ponza Cesare, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia,

Quarta.

Reynaudi, Riolo, Rolandi Ricci, Roux.

Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Senise Tommaso, Sonnino, Spingardi.

Tami, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE (*Segni di vivissima attenzione*).
Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Ordinamento dei Corpi militari della Regia marina »:

Senatori votanti	114
Favorevoli	58
Contrari	56

Il Senato approva. (*Commenti vivissimi.*)

I signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 9 luglio 1913 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.